


LA FAMIGLIA SALESIANA

COLLANA
COLLOQUI
SULLA
VITA
SALESIANA

5

ELLE DI CI
TORINO - LEUMANN



LA FAMIGLIA SALESIANA

LUSSEMBURGO 26-30 AGOSTO 1973

ELLE DI CI
TORINO-LEUMANN
1974

Hanno curato la presente edizione
P. FRANCIS DESRAMAUT e DON MARIO MIDALI

LA FAMIGLIA
SALESIANA

1974

Visto, nulla osta: Torino, 25.1.74: Sac. F. Rizzini

Imprimatur: Sac. V. Scarasso, Vic. gener.

ME 0812-74

Proprietà riservata alla Elle Di Ci, Colle Don Bosco (Asti)

Il Rettor Maggiore nella Famiglia salesiana

Comunicazione

GUSTAVE LECLERC SDB

La trattazione di questo argomento è nel medesimo tempo semplice e complessa. È semplice perché la raccolta dei testi legislativi al riguardo è scarsa e dal punto di vista generale del diritto canonico non pone problemi speciali di interpretazione. È complessa perché, a monte di questi testi giuridici, c'è tutto un orizzonte vitale in cui si inseriscono. Non si può misurare esattamente la loro portata effettiva senza un ricorso costante, un occhio mantenuto sempre aperto sulla realtà salesiana, quale è stata vissuta e continua ad esserlo.

Sconvolgendo le regole usuali di interpretazione, crediamo che, per coglierne il senso esatto, occorre considerare in primo luogo lo spirito che ha ispirato i suddetti testi ed evocare la persona a cui si riferiscono, Don Bosco, un Padre amatissimo, un Maestro incomparabile, un Fondatore instancabile, che i suoi figli e le sue figlie continuano a venerare nel suo Successore, il Rettor Maggiore *pro tempore* della Società salesiana. Ritorneremo su questo punto quando si tratterà di proporre le nostre conclusioni, dopo aver recensito e analizzato i vari testi che una inchiesta storica, troppo sommaria forse, ci ha fatto raccogliere.

Pensiamo, infatti, che anche nel nostro tempo tali indicazioni siano adatte ad illuminare la realtà attuale e a tracciare con maggior sicurezza la strada da seguire oggi. Inoltre, per facilitare un confronto più esatto, abbiamo creduto opportuno introdurre il nostro lavoro con una esposizione succinta di quanto comporta la funzione del Rettor Maggiore nelle società religiose in genere. Segue, in quattro capitoli distinti, l'analisi storica di testi soprattutto legislativi concernenti i quattro rami principali della Famiglia salesiana, riguardo al medesimo punto. Concludiamo, rilevando le

convergenze, proponendo una interpretazione e aprendo qualche prospettiva per il domani. Infine, a titolo di appendice, aggiungiamo qualche considerazione sulla posizione dell'Ispettore nella Famiglia salesiana.

I. IL RETTOR MAGGIORE NEL DIRITTO CANONICO COMUNE

« Rettor Maggiore » e « Superiore Generale » sono espressioni sinonime.

Gli appellativi possono essere ancora diversi secondo le Società a cui si riferiscono.

Nelle Congregazioni a voti semplici — come la Società di san Francesco di Sales e l'Istituto delle FMA — il potere del (o della) Superiore Generale è molto diverso da quello del Superiore nelle Congregazioni monastiche: in queste, la giurisdizione effettiva del Superiore Generale è strettamente limitata ad alcuni casi, lasciando ai singoli monasteri federati una larga autonomia. Storicamente, in risposta ai problemi e alla mentalità dell'epoca, una gerarchia più complessa e centralizzata è venuta ad instaurarsi nel secolo XIII con gli Ordini Mendicanti (Domenicani, Francescani, Carmelitani, Eremiti di sant'Agostino). Ciò che è principale non è più la *domus* e neppure la *provincia*, ma la comunità totale, internazionale, centralizzata a Roma sotto la giurisdizione di un Superiore Generale, il quale a sua volta dipende dalla Santa Sede. L'Ordine quindi non è una federazione di provincie o di case; queste sono solo suddivisioni amministrative esigite dalla natura stessa delle cose. Le Congregazioni a voti semplici hanno imitato questa organizzazione.

Il Superiore Generale, chiamato nel Codice di Diritto Canonico « *Supremus Moderator* » — nella Congregazione salesiana, Rettor Maggiore —, si trova quindi al vertice di una piramide. Il can. 502 precisa che egli possiede la potestà su tutte le provincie, tutte le case e tutti i soci della Società religiosa, da esercitare secondo le Costituzioni. Il « *Supremus Moderator* » assume quindi la direzione generale, il governo effettivo di tutta la società religiosa. L'ampiezza dei suoi poteri giustifica la presenza, accanto a lui, di un Consiglio, cui deve chiedere il parere deliberativo o consultivo, a seconda di quanto viene determinato nelle Costituzioni.

Ordinariamente, il Superiore Generale ha il potere di comandare ai singoli soci, di correggerli, senza che sia tolto al Superiore provinciale o locale il rispettivo potere immediato sui soci della provincia o della casa. È chiaro tuttavia che una ingerenza troppo frequente del Superiore Generale nelle funzioni dei Superiori inferiori contraria l'esercizio della loro carica, provocando ricorsi troppo frequenti dei soci al Superiore Generale. D'altra parte, come principio di diritto, si può asserire che l'attuazione di una politica di decentramento esige, a pena di mettere l'unità in pericolo, un potere centrale forte, con una larga possibilità di intervento a nome del bene comune in tutta la Società.

II. IL RETTOR MAGGIORE NELLA SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES

La lettura delle prime redazioni delle Costituzioni rivela una conformità sostanziale della figura del Rettor Maggiore (chiamato agli inizi della Società semplicemente « Rettore ») con quella del Superiore Generale che abbiamo descritto sopra.

Alcuni particolari accentuano il carattere « patriarcale » e una tendenza marcata all'esercizio di un potere personale molto ampio. Così, il progetto del 1858 disponeva che la carica del Rettore fosse *a vita*. A lui solo, senza intervento del Capitolo Superiore, « appartiene di assegnare le incombenze sia riguardante allo spirituale, sia riguardante al temporale ». Anche nella redazione del 1864, che sarà sottoposta all'esame della Santa Sede, si attribuisce al Rettore la competenza di interpretare gli articoli intorno ai quali segue un dubbio.

Le *Animadversiones* della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari del marzo 1874 limitarono a 12 anni la durata della carica del Rettore. Tra le osservazioni che interessano il nostro punto di vista e che vengono a confermare l'accentuazione dei caratteri sopra sottolineati rileviamo quanto segue:

1) si respingono le disposizioni secondo le quali la manifestazione di coscienza doveva farsi « in modo assai stretto a tal segno che i soci non devono celare al Superiore nessun segreto del loro

cuore e della loro coscienza ». « Si propone di restringerla tutt'al più all'osservanza esterna delle Costituzioni ed al progresso nelle virtù e anche questo facoltativamente »;

2) si richiede esplicitamente il voto deliberativo del Capitolo Superiore per l'ammissione al noviziato e alla professione, per la dimissione dei novizi e professi, per la nomina dei Superiori delle case e dei principali uffici della Società;

3) nella formula della professione, le parole « volermi comandare senza riserbo » sono da sostituire con « volermi comandare a tenore delle Costituzioni ».

L'oggettività scientifica ci impone tuttavia di segnalare la formula *collegiale* che descriveva l'organo a cui spettava il governo interno della Società. Infatti, già nella redazione delle Costituzioni del 1858 — e questo sarà mantenuto fino alla loro nuova stesura fatta per metterla in conformità a quanto prescriveva il Codice di Diritto Canonico —, si legge: « La Congregazione sarà governata dal *Capitolo* composto da un Rettore, Prefetto, Economo, Direttore spirituale o Catechista e due Consiglieri ».

Il testo latino approvato nel 1874 attribuisce questo potere « *Collegio* seu *Capitulum Superiorum* », mentre il testo italiano continuerà a parlare solo di « Capitolo Superiore ». Tuttavia, è certo che la pratica del governo non fu mai collegiale nel senso proprio della parola. Il Rettore assunse sempre la responsabilità personale delle decisioni negli affari che dovette sottomettere al Capitolo Superiore, anche quando ne era richiesto il voto deliberativo.

Dal 1874, il testo delle Costituzioni non riferisce più modifiche notevoli per quanto riguarda il potere del Rettore Maggiore, anche quando venne ad essere cambiata la composizione del Capitolo Generale a motivo della divisione della Congregazione in provincie. Le modalità dell'elezione del Rettore Maggiore rimasero le medesime, a parte il fatto che i direttori e i delegati delle case furono sostituiti dagli ispettori e dai delegati delle provincie.

Il rimaneggiamento delle Costituzioni consecutivo alla promulgazione del Codice di Diritto Canonico diede l'occasione di introdurre una modifica notevole nella formulazione dell'articolo relativo al governo interno della Società. Vi si legge che « l'autorità suprema su tutta la Società è affidata al Rettore Maggiore e al

suo Consiglio, che si chiama *Capitolo Superiore*; in via straordinaria, al Capitolo Generale ». L'espressione *Capitolo Superiore* non corrispondeva alla realtà giuridica della composizione e della funzione di questo organo; perciò fu sostituita nel 1966 con l'espressione *Consiglio Superiore*, mentre la sua competenza rimaneva la medesima.

Si osserva ormai che, nella nuova formulazione, il Rettor Maggiore è staccato dal suo Consiglio, di cui non è membro anche se lo presiede e partecipa alle votazioni affidate al Consiglio. Viene quindi escluso espressamente un esercizio propriamente collegiale del governo. Secondo il diritto comune, tale esercizio è limitato a rarissimi casi, per esempio nel caso in cui Consiglio Superiore si costituisce in tribunale per emettere una sentenza di dimissione di un confratello di voti perpetui (Can. 655 § 1). Tuttavia, come abbiamo già detto prima, in pratica il cambiamento fu solo formale. Dalle origini della Società salesiana, il potere del Rettor Maggiore fu sempre esercitato nel medesimo modo, quello che corrisponde al senso tecnico della formula quale è stata modificata. Occorre anche notare l'aumento progressivo del numero dei consiglieri superiori non incaricati di un servizio speciale: da tre a cinque nel 1954. Il Rettor Maggiore però continua personalmente a distribuire loro gli incarichi, e questo fino alle recenti Costituzioni del 1972.

In queste ultime Costituzioni, l'articolo 129 ricorda che il « Rettor Maggiore è il successore di Don Bosco, il Padre e il centro di unità di tutta la Famiglia salesiana. La sua principale sollecitudine sarà di promuovere, in comunione con il Consiglio Superiore, una costante e rinnovata fedeltà dei soci alla vocazione salesiana, per compiere la missione affidata dal Signore alla nostra Società ». Mentre l'articolo 130 esprime la piena autorità di governo, di cui il Rettor Maggiore gode nella Società salesiana, avendo « potestà ordinaria su tutte le Ispettorie, le Case e i Soci, quanto alle cose sia spirituali che temporali », l'articolo 131 insiste sul fatto che i Superiori « a tutti i livelli di governo, partecipano di un'unica e stessa autorità e la esercitano in comunione con il Rettor Maggiore, per il bene di tutta la Società ».

È certo che le suddette formule risentono dell'ecclesiologia del Vaticano II. D'altra parte, la durata del mandato del Rettor Maggiore viene ridotta a 6 anni. Inoltre, il numero dei Consiglie-

ri Superiori viene portato a sei incaricati di settori speciali e a sei incaricati di gruppi di Ispettorie. Tutti, poi, sono eletti dal Capitolo Generale per l'incarico che dovranno assumere nel governo della Congregazione, accanto al Rettor Maggiore. Non si può negare tuttavia che queste modifiche, mentre affermano la stretta comunione tra il Consiglio Superiore e il Rettor Maggiore, hanno ristretto il potere personale di questo a favore del Capitolo Generale. Secondo lo spirito del nostro tempo, questo organo ha ormai preso coscienza che detiene l'autorità suprema su tutta la Società e intende esercitarla in un modo più esteso.¹ Tuttavia, non si può dire che ne sia risultata una diminuzione del prestigio personale del Rettor Maggiore. Anzi, le nuove Costituzioni, mentre affermano che « il Capitolo Generale è il principale *segno* dell'unità nella diversità della Congregazione » (articolo 151) ricordano espressamente che « il Rettor Maggiore è il successore di Don Bosco, il Padre e il centro di unità di tutta la Famiglia salesiana » (articolo 129). È difficile immaginare titoli più preziosi. Quindi, si può dire che ad una maggiore compartecipazione alla responsabilità del governo centrale della Società ha corrisposto una accentuazione più marcata della funzione specifica che assume in essa il Rettor Maggiore a motivo della figura che egli rappresenta.

III. L'ISTITUTO DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE

Ricordiamo brevemente l'origine di questo Istituto. Alla fine del maggio 1870, avendo avuto il parere favorevole del suo Consiglio, Don Bosco aveva detto: « Si può ritenere come cosa certa essere voluto dal Signore che ci occupiamo anche delle ragazze e per venire subito a qualche cosa di concreto, propongo che sia destinata all'educazione delle fanciulle la nuova casa di Morne-se ». « Inviteremo Don Pestarino a mettere in quella casa le Figlie dell'Immacolata da lui dirette nella parrocchia. Esse formeranno il primo nucleo di una famiglia religiosa che aprirà oratori festivi, educandati e altre opere a bene delle fanciulle ».²

¹ Cfr Cost.SDB, ed. 1966, *art.* 50 e Cost.SDB, *art.* 152.

² *Annali*, III, 646.

Non tutte le Figlie dell'Immacolata accettarono di entrare in una Congregazione; quelle che diedero il proprio assenso furono messe sotto la direzione di Domenica Mazzarello e iniziate alla vita religiosa da due Figlie di sant'Anna, che Don Bosco stesso mandò da Torino. Egli poi dettò le Regole.³ Il loro esame pur rapido manifesta quanto fosse stretto il legame del nuovo Istituto con la Società salesiana.

Il titolo stesso delle Costituzioni nelle edizioni del 1878 e del 1885 è indicativo: « Regole o Costituzioni dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, *aggregate* alla Società salesiana ».

Nell'edizione del 1878, l'articolo 1 del Tit. II mette l'Istituto « sotto l'immediata dipendenza del Superiore Generale della Società salesiana, cui danno il nome di Superiore Maggiore. In ciascuna casa, egli potrà farsi rappresentare da un sacerdote col titolo di Direttore delle Suore ». Il Direttore generale, a cui il Superiore Maggiore affiderà la vigilanza e la cura di tutto ciò che riguarda il buon andamento materiale e spirituale dell'Istituto, doveva essere un membro del Capitolo Superiore della Congregazione salesiana. Il Direttore particolare, proposto dal Superiore Maggiore, era il confessore delle suore. Benché, in via ordinaria, egli non potesse ingerirsi nel governo e nella disciplina delle case, erano tuttavia eccettuati i casi « in cui avesse determinate incombenze dal Superiore Maggiore » (articoli 2 e 3).

Quanto al governo interno dell'Istituto, esso era « diretto da un Capitolo Superiore, composto dalla Superiora Generale, di una Vicaria, Economa e due Assistenti, dipendentemente dal Rettor Maggiore della Congregazione salesiana » (articolo 1, tit. III). Egli, oppure il Direttore generale, o il Direttore locale, o un delegato assumeva la presidenza del Capitolo Superiore (articolo 2). L'apertura di case e l'assunzione della direzione di istituti non potevano farsi « prima che il Superiore Maggiore abbia trattato col Vescovo... » (articolo 3). Infine, la Superiora Generale aveva la direzione dell'Istituto, *subordinatamente* al Superiore Maggiore (articolo 4). Tralasciamo altre disposizioni di minore importanza.

L'edizione delle Costituzioni del 1885 fa menzione sul frontespizio dell'approvazione di « vari vescovi tra cui l'Em. card. Gaetano Alimonda, arcivescovo di Torino ». L'articolo 1 del tit. II

³ *Annali*, III, 646.

ha aggiunto la parola « alta » per caratterizzare la dipendenza dell'Istituto dal Rettor Maggiore della Società salesiana, ma il resto dell'articolo è rimasto sostanzialmente lo stesso.

Il Direttore particolare di ciascuna casa è ormai tenuto distinto dal confessore, un sacerdote salesiano stabilito dal Superiore Maggiore nelle case appartenenti alla Congregazione salesiana. Nelle case di altra proprietà, le suore « avranno per confessore il parroco o altro confessore stabilito dal vescovo » (articolo 4, tit. II).

Rimane come prima la dipendenza del Capitolo Superiore dal Rettor Maggiore (articolo 1, tit. VI), come pure quanto era previsto sia per la presidenza di questo organismo che per l'intervento del Rettor Maggiore nell'apertura di nuove case dell'Istituto.

L'edizione del 1894 delle deliberazioni dei Capitoli Generali tenuti a Nizza Monferrato nel 1883, 1886 e 1892 indica nel Capitolo IV, articolo 18, che l'amministrazione dei beni personali delle suore « appartiene al Superiore Maggiore della Congregazione salesiana e l'amministrazione dei beni mobili delle case particolari non addette ad un Istituto salesiano e non mantenute a spese del medesimo, dipende dalla Superiora Generale, subordinatamente al Superiore Maggiore ».

Il 28.6.1901, la Sacra Congregazione dei vescovi e regolari promulgò un documento intitolato *Normae secundum quas* per disciplinare le Congregazioni di voti semplici diventate molto numerose. Una di queste norme stabiliva che una Congregazione femminile di voti semplici non poteva « dipendere da una maschile della stessa natura ».⁴ Era palese che la suddetta disposizione contraddiceva l'articolo delle Costituzioni dell'Istituto delle FMA, che poneva il governo sotto « l'alta ed immediata dipendenza del Rettor Maggiore della Società salesiana ».⁵ Anche altri articoli collegati con questa impostazione dovevano scomparire. La separazione giuridica imposta dalla Santa Sede destò serie preoccupazioni sia nell'Istituto delle FMA, che nel Capitolo Superiore della Società salesiana. Si temeva per l'avvenire dell'Istituto, che ormai con-

⁴ *Normae secundum quas Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium procedere solet in approbandis novis institutis votorum simplicium*, Typ. Propag. 1901.

⁵ Si vedano gli articoli citati sopra a p. 164-165.

tava alcune migliaia di suore. Si fece di tutto per convincere la Sacra Congregazione a non imporre l'esecuzione delle suddette norme, ma invano.⁶

L'Istituto delle FMA dovette presentare un nuovo testo delle Costituzioni in conformità con quanto era stato prescritto, e Don Rua si ritirò immediatamente dall'ufficio esercitato fino allora. Il 21.11.1906, egli emanava una circolare dettagliata sulle misure di separazione materiale, finanziaria e amministrativa che occorreva realizzare. Quanto allo spirituale, i Salesiani potevano ancora continuare la loro assistenza, ma mediante autorizzazione dell'Ordinario come per le altre religiose.⁷

La nostra analisi dell'edizione del 1906 delle Costituzioni dell'Istituto delle FMA sarà breve. Sul frontespizio, le parole « aggregate alla Società salesiana »⁸ sono sostituite con « fondate da Don Bosco ». Non c'è più nessuna menzione del Rettor Maggiore né di altri membri della Società salesiana. Si dica lo stesso per le edizioni posteriori fino all'ultima del 1969, di cui parleremo in seguito.

A poco a poco, tuttavia, la separazione diventò meno rigorosa.⁹ Il 28.4.1913, la Madre Generale Daghero ottenne dalla Sacra Congregazione dei Religiosi la facoltà di avere quale assistente per il prossimo Capitolo Generale, il Rettor Maggiore o qualche salesiano da lui delegato. In questo Capitolo venne proposto di chiedere alla Santa Sede un Delegato Apostolico scelto dalla Società salesiana. Seguì il 19.6.1917, un decreto nel quale era stabilito che il Rettor

⁶ Cfr BRUNO G., *El derecho de los Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora*, Buenos Aires 1967, p. 24-26; *Annali*, III, 647-655.

⁷ *Annali*, III, 660-662.

⁸ Si veda sopra a p. 165.

⁹ Nel 1909, il Capitolo Superiore delle FMA chiese a Don Rua che in ogni Ispettorìa venisse designato un sacerdote salesiano, al quale le Superiori e le suore potessero rivolgersi per consigli. La Congregazione dei Religiosi permise non uno stabile consigliere, ma la consultazione di un prudente sacerdote come qualsiasi altro per gli affari che fossero di qualche importanza. Il 25.6.1910 la Sacra Congregazione accettò che Don Marengo, Procuratore per la Società salesiana, lo fosse anche per le FMA. Il 8.9.1911, per tagliare netto su alcune intemperanze, la Sacra Congregazione negava che, con la separazione canonica dei due Istituti, era stato vietato ai sacerdoti salesiani il ministero della confessione e della predicazione; lo potevano fare anche come ordinari a norma del diritto (*Annali*, III, 665-669).

Maggiore della Società salesiana fosse *ad quinquennium* Delegato Apostolico delle FMA « perché ogni due anni con animo paterno visiti o personalmente o per mezzo di un delegato le loro case, continuando però queste a conservarsi autonome ed indipendenti quanto all'amministrazione ». ¹⁰ La delegazione da temporanea, periodicamente rinnovabile, quale fu decretata da Benedetto XV, venne poi mutata in perpetua per volere di Pio XI durante il Rettorato di Don Ricaldone. ¹¹

Infine, tra i privilegi confermati o accordati alla Società salesiana il 24.4.1940, furono incluse tutte le facoltà concesse al Rettore Maggiore *pro tempore* perché possa provvedere ai bisogni spirituali delle FMA. Queste facoltà, di cui la maggior parte sono subdelegabili, riguardano principalmente la presentazione dei confessori e predicatori salesiani, l'obbligo di vigilare sulle doti e di compiere la visita canonica, nella quale il Rettore Maggiore può non soltanto suggerire i consigli opportuni « *sed etiam convenientia remedia adhibere* ». Inoltre, il Rettore Maggiore riceve la facoltà di intervenire ai Capitoli Generali ed altri convegni delle FMA e di assumerne la presidenza, come Delegato della Santa Sede. ¹²

Quanto è stato detto ha trovato la sua espressione nell'articolo 102 delle nuove Costituzioni del 1969. Dopo aver ricordato il principio del decreto *Perfectae caritatis* 2b, secondo il quale torna a vantaggio della Chiesa che gli Istituti abbiano una loro propria fisionomia, si dice che le FMA si impegneranno a corrispondere « con diligenza alle sollecitudini del Successore di Don Bosco, il Rettore Maggiore dei Salesiani, a cui la Sede Apostolica mediante determinate facoltà ha affidato l'incarico di curare il progresso dell'Istituto, nella fedeltà allo spirito del Fondatore ». Il Rettore Maggiore viene anche citato nei nuovi Regolamenti, in cui

¹⁰ Comunicazione ufficiale di Don Albera al Capitolo Superiore, il 3.7.1917, citata negli *Annali*, IV, 411: « Unico suo scopo sarà di promuovervi il vero spirito del Fondatore e di curarne il progresso spirituale, morale e scientifico, come pure, se farà d'uopo, e senza intromettersi nella amministrazione, di sorvegliare e tutelare il retto investimento dei capitali e la sicurezza delle doti versate dalle Suore » (Cfr *Annali*, III, 670).

¹¹ *Annali*, IV, 411.

¹² *Compendium authenticum praecipuorum et generalium privilegiorum, facultatum, indulgentiarum et gratiarum spiritualium... Societas Salesiana*, Torino, SEI 1940 (extra comm.), p. 16-17.

si dice che egli apre il Capitolo Generale (articolo 224) e presiede l'elezione della Superiora Generale (articoli 236 e 242). Infine, un articolo speciale è dedicato alla festa onomastica del Rettor Maggiore, nella quale « circostanza particolarmente, ciascuna offra, per il successore di Don Bosco, speciali preghiere » (articolo 49).

IV. L'UNIONE DEI COOPERATORI SALESIANI

Dal 1841 si notano vari tentativi di Don Bosco per riunire, in qualche modo, in un vasto insieme, tutti coloro che accettavano di lavorare con lui.¹³ Questo sforzo assunse forme diverse secondo il grado di partecipazione e i servizi a cui si impegnavano i soci radunati da Don Bosco.¹⁴

Una di queste forme si presenta come una associazione incorporata giuridicamente alla stessa Società salesiana. Viene descritta nel famoso Capitolo XVI, intitolato « Esterni », del progetto di Costituzioni trasmesso nel 1864 alla Santa Sede per ottenere il decreto di lode. Le disposizioni di questo Capitolo sono ben conosciute.¹⁵ Ci limitiamo a citarne la terza: « Per partecipare dei beni spirituali della Società, bisogna che il Socio faccia almeno una promessa al Rettore d'impiegarsi in quelle cose che egli giudicherà tornare a maggior gloria di Dio ».

Il parere del consultore Savini fu sfavorevole.¹⁶ La Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari lo fece suo, scrivendo che non era « ammissibile che persone estranee al pio Istituto vi siano iscritte a modo di affiliazione ».¹⁷ A questa osservazione, Don Bosco obiettò in una lettera mandata al Prefetto della suddetta Congregazione: « Come quasi tutte le Congregazioni e gli Ordini

¹³ CERIA E., *I Cooperatori Salesiani*, Torino, SEI 1962, p. 6-11.

¹⁴ FAVINI G., *Don Bosco e l'apostolato dei laici*, Torino, SEI 1962, p. 12-27.

¹⁵ Cfr CERIA E., *op. cit.*, p. 35; FAVINI G., *op. cit.*, p. 12; F. DESRAMAUT, sopra a p. 32-35.

¹⁶ MB, VII, 626. Cfr STELLA P., *Don Bosco nella storia della religiosità cattolica*, Zürich, PAS Verlag 1968, vol. I, p. 154.

¹⁷ CERIA E., *op. cit.*, p. 12.

hanno i terziari, chiamati amici o benefattori, i quali mentre promuovono il bene della Congregazione o dell'Ordine, aspirano ad una vita di maggiore perfezione e procurano di osservarne, per quanto è possibile, le costituzioni, stando nel secolo, così umilmente si chiede che questo capo, se non nel testo, sia ammesso almeno quale appendice alla fine delle Costituzioni ».¹⁸ Così avvenne nelle Costituzioni che furono presentate nel 1874 per l'approvazione definitiva. Il testo è stato molto abbreviato, ma l'essenziale, cioè l'incorporazione giuridica alla Società salesiana, rimane, come pure l'obbligo di una promessa fatta al Rettor Maggiore « di impiegare le proprie istanze e le proprie forze nel modo che egli giudicherà tornare a maggiore gloria di Dio ».¹⁹ La Sacra Congregazione però mantenne la sua opposizione e volle che quel capitolo « *De sociis externis* » fosse soppresso in modo assoluto.²⁰

Don Bosco dovette trovare un'altra forma per la sua Associazione. La chiamò dapprima semplicemente « Unione di san Francesco di Sales ». Seguirono tre abbozzi prima del testo definitivo del 1876 del « Regolamento dei Cooperatori ».²¹ In tutti e tre gli abbozzi e nel testo definitivo si ritrova la formula: « Il Superiore della Congregazione salesiana è anche il Superiore dell'Associazione ». Colpisce pure l'insistenza con la quale Don Bosco ripete che l'Unione dei Cooperatori è da considerare « come un Terzo Ordine degli antichi... », ciò che include almeno un legame gerarchico effettivo con il Superiore Generale della Società salesiana.²²

Nel *Manuale teorico-pratico ad uso dei Decurioni e Direttori della Pia Associazione dei Cooperatori*, pubblicato da Don Rua nel 1893, si raccomanda agli zelatori e alle zelatrici di « mantenere abituale corrispondenza con il Rettor Maggiore » perché nel concet-

¹⁸ *Ivi*, p. 13.

¹⁹ FAVINI G., *op. cit.*, p. 36; STELLA P., *op. cit.*, p. 154-155.

²⁰ STELLA P., *op. cit.*, p. 212.

²¹ Cfr FAVINI G., *op. cit.*, p. 39-71.

²² Si legge nel Regolamento del 1876: « Laonde dal Sommo Pontefice, quest'Associazione è considerata come un Terz'Ordine degli antichi, colla differenza, che in quelli si proponeva la perfezione cristiana nell'esercizio della pietà, qui si ha per fine principale la vita attiva nell'esercizio della carità verso il prossimo e specialmente verso la gioventù pericolante ». FAVINI G., *op. cit.*, p. 53. Cfr STELLA P., *op. cit.*, p. 213.

to di Don Bosco « ogni Cooperatore può esporre al Superiore quelle cose che giudica doversi prendere in considerazione ».²³

Due dei mezzi principali ritenuti adatti da Don Bosco per mantenere salda l'unità di spirito dei Cooperatori era il vincolo con la Società salesiana e il *Bollettino Salesiano*. Per quanto riguarda il primo, dopo aver abbandonato la sua idea di una incorporazione dei Soci esterni nella Società salesiana, Don Bosco volle, tra l'altro, che fosse accentrata nel Rettor Maggiore la direzione generale dei Cooperatori.²⁴ Una particolarità che ha il suo peso: Don Bosco intendeva che tutti i diplomi di aggregazione fossero firmati da lui stesso.²⁵ Volle pure che le diverse edizioni del *Bollettino Salesiano*, anche nelle varie lingue, fossero stampati nella Casa Madre, perché secondo quanto disse il 17.9.1885 in una seduta del Capitolo Superiore, egli considerava il Bollettino « un'arma potentissima che non deve sfuggire dalle mani del Rettor Maggiore ».²⁶

Fino a questi giorni, i diversi Rettori Maggiori hanno sempre continuato a dare un impulso, spesso decisivo, per lo sviluppo di una Associazione così cara a Don Bosco; in essa hanno sempre veduto un mezzo eccellente a servizio della Chiesa e di aiuto alla Congregazione salesiana nella sua missione a beneficio della gioventù. Le nuove esigenze dei nostri tempi come pure le direttive date dal Concilio Vaticano II per l'apostolato dei laici hanno sug-

²³ CERIA E., *op. cit.*, p. 27: « Quel "può" è un blando invito paterno a far di potere. Il Superiore poi per sé o per mezzo dell'apposito ufficio, che lo assiste, dà corso alle osservazioni e proposte ricevute, secondoché crede nel Signore ».

²⁴ *Ivi*, p. 31: « Nel primo Capitolo Generale, caduto il discorso sul gran lavoro che ciò richiedeva, egli disse: "Io avrei trovato subito il mezzo che non desse tanto lavoro, ma allora questa Associazione non avrebbe più corrisposto allo scopo. Il mezzo era facile: lasciare molti centri che facessero ognuno da sé, affratellando o cancellando affratellati. I Terziari francescani sono così costituiti. Ogni casa di Francescani può affiliare chi vuole, e il numero in questo modo resta anche sempre molto grande, ma non si può avere un centro e unità d'azione. Il più grande sforzo che io abbia fatto per questi Cooperatori, cosa per cui ho studiato molti anni, e in cui per questo solo mezzo parmi di essere riuscito, fu appunto di trovare il modo di rendere tutti uniti al capo e che possa far pervenire i suoi pensieri a tutti" ». Cfr STELLA P., *op. cit.*, p. 224.

²⁵ CERIA E., *op. cit.*, p. 32.

²⁶ *Ivi*, p. 37; cfr STELLA P., *op. cit.*, p. 219.

gerito la redazione di un nuovo Regolamento che tuttavia dovrà a nostro parere, per fedeltà all'ispirazione originale, mantenere a capo dell'Associazione il Successore di Don Bosco, con una autorità effettiva nella direzione generale di essa, oltre alla sua funzione specifica di custode del genuino spirito salesiano e di centro d'unità di tutta la Famiglia salesiana.

V. L'ISTITUTO SECOLARE DELLE VOLONTARIE DI DON BOSCO

Abbiamo parlato, a proposito dei Cooperatori salesiani, dell'idea che aveva ispirato a Don Bosco la loro istituzione: prendere il posto dei « soci esterni » che egli aveva creduto poter aggregare alla Società salesiana, non legati alla vita comune degli « altri » salesiani, ma animati dal medesimo spirito e impegnati nel medesimo campo di apostolato, pur continuando a vivere « nel secolo, nella propria casa, in seno alla propria famiglia ». ²⁷ Il Progetto di Don Bosco prevedeva anche che questi soci esterni non avrebbero fatto alcun voto. Ciò nonostante, il progetto parve allora troppo ardito e dovette essere abbandonato. ²⁸

Nel sorgere dell'Istituto secolare delle Volontarie di Don Bosco, possiamo vedere un'altra attuazione della medesima idea di Don Bosco in corrispondenza alle possibilità e alle necessità dei tempi. Si può farne risalire l'origine a Don Filippo Rinaldi, il quale, allora Direttore dell'oratorio femminile di Valdocco a Torino, fondò nel 1917 un'associazione di signorine che « standosene in casa propria avrebbero condotto vita da religiose ». Le associate dovevano tendere allo spirito di preghiera. Era prevista la pratica dei tre consigli evangelici. « Riguardo all'apostolato, fare del bene al prossimo in casa, nel laboratorio, nell'officina, nell'ufficio, e questo soprattutto con l'esemplarità di una condotta calma, dignitosa e franca, e prestarsi in aiuto delle suore dell'oratorio ». ²⁹

²⁷ *Progetto di Costituzioni della Società di San Francesco di Sales del 1864*, Cap. XVI. « Esterni », n. 1. Cfr CERIA E., *op. cit.*, p. 12; FAVINI G., *op. cit.*, p. 35.

²⁸ Si veda sopra alla p. 169.

²⁹ CERIA E., *Vita del Servo di Dio Sac. Filippo Rinaldi, terzo successore di Don Bosco*, Torino, SEI 1948, p. 217-218. Cfr la comunicazione di C. Bargi, p. 93-95.

Fatto Rettor Maggiore nel 1922, Don Rinaldi designò a dirigere l'Associazione Don C. Gusmano, segretario del Capitolo Superiore, ma non lasciò mai d'interessarsene. Dopo la morte di Don Rinaldi, l'istituzione andò languendo.³⁰ Nel gennaio 1956, un altro Rettor Maggiore, Don Renato Ziggotti, ridava vita all'Associazione inserendola « nel provvidenziale movimento degli Istituti Secolari col nome di Volontarie di Don Bosco ».³¹

Tra i numerosi Istituti Secolari, fondati nella linea della Costituzione Apostolica *Provida Mater Ecclesiae* (2.2.1947), l'Istituto delle VDB si presenta con queste note specifiche: 1) intende offrire alle sue socie tutta la ricchezza dello spirito di Don Bosco, sia nella spiritualità, sia nei rapporti sociali e nelle attività pedagogiche e apostoliche, per cui ne deriva che, presentandosi l'occasione, « la preferenza » viene data « all'apostolato giovanile »;³² 2) si avvantaggia di uno speciale vincolo con la Congregazione salesiana, « la quale attraverso il suo Superiore Generale, gli assicura l'indispensabile assistenza religiosa, lo spirito genuino di Don Bosco e la garanzia di una maggiore unità e stabilità ».³³

Una breve analisi delle Costituzioni dell'Istituto ci darà la possibilità di precisare il compito affidato al Rettor Maggiore in questo ramo della Famiglia salesiana.

Esamineremo in primo luogo il testo che reggeva l'Associazione prima della sua erezione canonica in Istituto Secolare il 31.1.1971. Il Rettor Maggiore interviene spesso: viene citato in 22 articoli su 140 (!) e per compiti di importanza notevole. È certo che egli, come ha fatto Don Bosco per le Società da lui fondate, ha voluto attentamente vigilare sugli inizi del nuovo Istituto, dedicandogli tutta la sua sollecitudine paterna.

³⁰ *Ivi*, p. 222: « Dopo la morte di Don Rinaldi, l'istituzione, anche per l'infermità di Don Gusmano, andò languendo, finché Don Domenico Garneri, avutone notizia e messosi in relazione con le poche superstiti, riuscì in breve tempo, con l'approvazione dei Superiori, a ridarle vita novella, sicché oggi conta 86 iscritte... Il Regolamento compilato da Don Rinaldi e ristampato con lievi modificazioni continua a servire di norma, con reale vantaggio delle anime ».

³¹ *Con Don Bosco per la Chiesa*, Torino, s.d. (pro manuscripto), p. 6.

³² *Cost.VDB*, art. 37.

³³ *Con Don Bosco per la Chiesa*, Torino, s.d. (pro manuscripto), p. 8.

Elenchiamo i suoi compiti principali. In primo luogo, l'art. 51 dava al Rettor Maggiore sull'intero Istituto « la effettiva giurisdizione e il potere dominativo ». Egli era designato come il rappresentante dell'Istituto presso la Santa Sede; gli era chiesto di assicurare e di promuovere l'assistenza religiosa; a lui spettava esercitare i controlli economici, redigere e sopprimere le regioni ed i gruppi, confermare le nomine e ratificare le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Centrale, procedere alle dimissioni a norma delle Costituzioni. Il Rettor Maggiore poteva inoltre comandare in forza del voto di obbedienza (art. 27), presiedere l'Assemblea Generale (art. 56) e Regionale (art. 78), concedere alcune dispense per l'eleggibilità alle cariche (art. 89), per l'ammissione alla professione (art. 112) e per lo scioglimento dei voti (art. 121).

Lo sviluppo della legislazione sugli Istituti Secolari, gli orientamenti del Vaticano II e l'espansione dell'Associazione hanno determinato, dopo una larga consultazione, una redazione interamente nuova delle Costituzioni, le quali sono state approvate dalla Santa Sede il 5.12.1970. Questa volta, l'eloquenza dei dati statistici gioca nel senso inverso; solo due articoli delle nuove Costituzioni parlano ancora del Rettor Maggiore della Congregazione salesiana.

Secondo l'art. 62, l'Istituto Secolare delle VDB, per assicurare la fedeltà al genuino spirito di Don Bosco e nell'intento di vivere in comunione con la Famiglia salesiana, riconosce al Rettor Maggiore della Congregazione salesiana il compito di vigilanza generale su tutto l'Istituto. Ne richiede quindi l'assistenza, specialmente per quanto riguarda la vita spirituale, l'osservanza delle Costituzioni e lo spirito apostolico. L'art. 63 definisce che il Rettor Maggiore potrà svolgere questo compito per sé o per mezzo di un suo Delegato. Inoltre, si legge che il Rettor Maggiore affida agli Ispettori salesiani il compito di assicurare l'assistenza spirituale per i gruppi della propria Ispettorìa. Infine, a coordinare questa azione spirituale viene nominato dal Rettor Maggiore un Assistente Ecclesiastico Centrale, previa consultazione del Consiglio Centrale dell'Istituto.

È certo che l'Istituto Secolare delle VDB gode ormai di larga autonomia. Lo esigevano le nuove direttive sull'apostolato dei laici e l'evoluzione degli Istituti Secolari dalla loro origine. Però il

legame personale con il Rettor Maggiore della Congregazione salesiana continua ad essere molto sentito specialmente attraverso l'azione dell'Assistente Ecclesiastico Centrale e la fedeltà professata verso lo spirito di Don Bosco.³⁴

VI. DEDUZIONI E CONVERGENZE

1. Se paragoniamo la figura giuridica del Rettor Maggiore come l'abbiamo descritta nel n. I di questo studio con quanto abbiamo rilevato nella nostra analisi delle Costituzioni dei vari rami della Famiglia salesiana, una conclusione s'impone: la suddetta figura si verifica adesso nella sua verità solo nella Società di San Francesco di Sales e nell'Unione dei Cooperatori, di cui Don Bosco volle accentrare la direzione generale per evitare ogni sbandamento.³⁵ Un simile sforzo di centralizzazione e di unità nel formare al medesimo spirito e alla medesima arte educativa lo si rivela negli albori della fondazione dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dell'Istituto Secolare delle VDB.³⁶ Sintomatico è il fatto — e da un certo punto di vista può sembrare una « anomalia » — che Don Bosco non si decise a chiedere a Roma l'approvazione delle Costituzioni che egli aveva redatto per le FMA. Sembrava che Don Bosco avesse « l'angustia di chi teme che il Superiore dia un ordine intempestivo ».³⁷ Egli deve essersi reso conto che a Roma non avrebbe mai potuto ottenere ciò che invece gli aveva concesso Mons. Sciandra (vescovo di Acqui) ed alcuni altri Vescovi piemontesi.³⁸

L'autonomia imposta alle Figlie di Maria Ausiliatrice dalle norme della Santa Sede come pure l'adattamento delle Costituzioni delle Volontarie di Don Bosco agli orientamenti del Vaticano II hanno conferito ormai al Rettor Maggiore un potere più li-

³⁴ Cost.VDB, *artt.* 5,35,45.

³⁵ Si veda sopra a p. 170 s; STELLA P., *op. cit.*, p. 224-225.

³⁶ Si veda sopra a p. 164ss, 169.

³⁷ STELLA P., *op. cit.*, p. 206.

³⁸ Cfr NATALI P., *La Famiglia salesiana di Don Bosco oggi*, in *La Famiglia salesiana riflette sulla sua vocazione nella Chiesa di oggi*, Torino, Elle Di Ci 1973, p. 72.

mitato, ma centrato essenzialmente su una funzione di animatore, di centro spirituale d'unità, di vigilanza specialmente per quanto riguarda il genuino spirito di Don Bosco.

2. È certo che al di là di ciò che le Costituzioni o le facoltà speciali della Santa Sede riconoscono al Rettor Maggiore *pro tempore* della Società salesiana, si deve considerare tutto il potenziale di prestigio personale e di affettività che rappresenta il fatto che egli è il successore di Don Bosco.

Non si può misurare il significato di quanto comporta questo titolo, se non ricordando ciò che era Don Bosco per i suoi coetanei e quale il suo stile di autorità paterna voluto nelle Società da lui fondate.

Ora, Don Bosco non è venerato solo come Fondatore. Per i suoi era anche il Padre, il Modello e Esempio perfetto, il Maestro incomparabile. Don Bosco voleva che i suoi sapessero quanto egli li amava; il suo affetto per loro aveva una tenerezza che ci sorprende e che richiamava a sé confidenza, fiducia, abbandono, amore. Facilitato pure dalla intima convinzione che Don Bosco era l'eletto di Dio e che quindi potevano « riposare tranquilli sugli indirizzi da lui tracciati ai suoi discepoli ».³⁹

È tutto questo che i membri della Famiglia salesiana intendono venerare nel successore di Don Bosco, dal quale aspettano l'esempio e gli insegnamenti che assicureranno la fedeltà allo spirito che l'animava e che fa parte del carisma salesiano.

3. Dal nostro pur breve studio storico viene la conferma delle parole dette dal Rettor Maggiore attuale, Don Luigi Ricceri, all'apertura della Prima Settimana di Spiritualità tenutasi a Roma dal 21 al 27.1.1973: « ... dobbiamo riconoscere e riconosciamo che la nostra Famiglia è nata ed è cresciuta per un padre, un padre che aveva piena e profonda la coscienza della paternità e la esercitava in modo eccellente e con risultati straordinari... ».⁴⁰

Prima di dire ciò, Don Ricceri aveva osservato che « oggi non spira aria favorevole per i padri ». Però è proprio al Rettor Maggiore che, nella Famiglia salesiana, tocca esercitare questa « pater-

³⁹ RICALDONE P., *Fedeltà a Don Bosco Santo*, Torino, SEI 1935, p. 10.

⁴⁰ *Discorso del Rettor Maggiore*, in *La Famiglia salesiana riflette sulla sua vocazione nella Chiesa di oggi*, Torino, Elle Di Ci 1973, p. 13.

nità », che Don Bosco voleva fosse trasmessa come eredità sacra a tutti coloro che sarebbero stati chiamati a esercitare l'autorità.⁴¹ Con questa parola viene indicato non solo un modo soave di governo, ma anche la funzione vitale di trasmettere, alimentare e difendere l'autentico spirito salesiano.⁴²

Quanto alle forme concrete di questa autorità « paterna », la nostra inchiesta storica ha descritto solo quelle recensite nei testi legislativi dei quattro rami principali della Famiglia salesiana. A dire il vero, il contenuto di questa entità è ancora molto indeterminato. Tuttavia, è certo che essa potrebbe acquistare una estensione molto maggiore se fosse concepita includendo tutte le istituzioni che si propongono di vivere secondo lo spirito salesiano.⁴³ A proposito di tali gruppi, l'art. 5 delle nuove Costituzioni della Società di san Francesco di Sales afferma, per i Salesiani in genere, « particolari responsabilità (nel) mantenere l'unità dello spirito e (nel) promuovere scambi fraterni e una maggiore fecondità apostolica ». Dal nostro studio ci pare poter concludere che, in questa prospettiva molto vasta, dovrebbe spettare al Rettor Maggiore una funzione generale animatrice e promotrice a livello mondiale, per assicurare, nella varietà delle vocazioni specifiche, l'unità di spirito e il coordinamento delle iniziative di collaborazione tra i membri di una Famiglia destinata a diventare sempre più numerosa.

Non è escluso che col passare degli anni venga a delinearsi, nei gruppi che l'accetterebbero, qualche nuova istituzionalizzazione di questa funzione animatrice; ma crediamo che a tale riguardo non occorra anticipare i tempi. Si dovrà operare non *a priori*, ma prendendo come punto di partenza iniziative concrete di collaborazione proficua, ai diversi livelli. L'essenziale è che la corrente vitale sia intensa; la struttura verrà ad imporsi in un secondo tempo come una necessità ed una salvaguardia di questa vita.

⁴¹ Cfr RICALDONE P., *op. cit.*, p. 101-102.

⁴² Cfr *Discorso del Rettor Maggiore, in La Famiglia salesiana riflette sulla sua vocazione nella Chiesa di oggi*, Torino, Elle Di Ci 1973, p. 13-14.

⁴³ *Ivi*, p. 12. Dopo aver enumerato diversi gruppi « che sono come poloni nati, cresciuti dal grande albero di Don Bosco », il Rettor Maggiore concludeva così: « Non sono in grado di fare l'elenco completo, ma voglio dire che la Famiglia è quanto mai varia e numerosa... ».

APPENDICE: IL SUPERIORE PROVINCIALE NELLA FAMIGLIA SALESIANA

Lo sviluppo di un Istituto impedisce ad un certo punto che esso rimanga oggetto di un governo unico, specialmente quando i suoi membri sono di nazionalità diverse. Viene eretta canonicamente una provincia « quando si presentano le condizioni necessarie e sufficienti per promuovere efficacemente in una determinata circoscrizione giuridica la vita e la missione della Congregazione, con l'autonomia che le compete secondo le Costituzioni ». ⁴⁴

Ciascuna provincia, chiamata « Ispettorìa » nella Società salesiana e nell'Istituto delle FMA, ha un superiore designato come « *Superior Maior* » nel Codice di Diritto Canonico (can. 488, 8°) che viene coadiuvato da un Consiglio, il Consiglio Ispettoriale. L'Ispettore (l'Ispettrice) governa la provincia alle dipendenze del Rettor Maggiore (della Superiora Generale), a norma delle Costituzioni. Per quanto riguarda la Famiglia salesiana, solo la Società di San Francesco di Sales e l'Istituto delle FMA sono divise in provincie nel senso descritto.

Fino al 1903, le edizioni delle Costituzioni della Società salesiana parlano di Visitatori-Ispettori, a cui viene affidato dal Rettor Maggiore con il consenso del Capitolo Superiore « una certa cura di un dato numero di case qualora ciò sia richiesto dal loro numero e dalla loro distanza ». ⁴⁵ Tuttavia, si avrà la figura giuridica della provincia canonicamente eretta dalla Santa Sede, e conseguentemente la figura del Superiore corrispondente quale l'abbiamo descritto sopra, solo con gli articoli organici del 1905. Occorrerà tenerne conto nel leggere quanto segue immediatamente.

In nessuna edizione delle edizioni delle Costituzioni delle FMA si fa menzione degli Ispettori salesiani. Però, nelle Deliberazioni dei Capitoli Generali tenuti nel 1883, 1886 e 1892 e pubblicati nel 1894, nel Regolamento delle Visitatorie, si legge che nel disimpegno del suo ufficio la Visitatrice « si terrà in relazione con l'Ispettore salesiano massime quando, per ragione di lontananza, esso fosse dal Rettor Maggiore incaricato con speciali facoltà della direzione delle Suore » (p. 25). Si legge ancora che l'Ispettore può concedere alla Visitatrice il permesso di assentarsi

⁴⁴ Cost.SDB, art. 162.

⁴⁵ Cost.SDB, ed. 1903, cap. IX, art. 17.

dalla sua Ispettorìa (p. 26, art. 98). Infine, fuori d'Europa, la Direttrice viene nominata dalla Visitatrice « d'accordo col Vicario del Rettor Maggiore e coll'Ispettore » (p. 34, art. 126).

La stretta separazione giuridica imposta dalle norme della Santa Sede⁴⁶ provocò l'annullamento delle suddette disposizioni.

Il 19.6.1917, il Rettor Maggiore della Società salesiana venne nominato Delegato Apostolico per le FMA con speciale facoltà subdelegabile.⁴⁷ Don Albera, infatti, il 20.4.1921, con una circolare indirizzata agli Ispettori, chiedeva loro di sostituirlo presso le comunità delle FMA esistenti nelle loro singole Ispettorie e dava a questo scopo istruzioni particolareggiate.⁴⁸ Ebbe così inizio una tradizione. Occorre però notare che, dal testo delle Facoltà concesse al Rettor Maggiore, egli rimane sempre libero di scegliersi un altro delegato. Infine, nell'ultima edizione delle Costituzioni e Regolamenti dell'Istituto delle FMA, rileviamo che non si fa menzione dell'Ispettore salesiano. Esso ha quindi solo il potere a lui delegato dal Rettor Maggiore.

Rispetto ai Cooperatori, il Regolamento elaborato nel 1876 da Don Bosco non poteva contemplare l'esistenza dei Visitatori Ispettori. Però è chiaro che il dovere generale imposto costantemente dalle Costituzioni di promuovere l'Unione dei Cooperatori si estese pure in modo particolare agli Ispettori, nell'ambito della loro circoscrizione. I Regolamenti del 1924 della Società salesiana impongono all'Ispettore di costituire un « Ufficio Ispettoriale per l'organizzazione dei Cooperatori » (art. 362). Questa precisazione non è stata ripresa nei nuovi Regolamenti, certamente perché giudicata troppo particolare.

Quanto all'Istituto delle Volontarie di Don Bosco il primo testo delle Costituzioni diceva che « gli Ispettori della Congregazione salesiana, in nome e per delega del Rettor Maggiore, prestano la loro assistenza... nell'ambito delle loro Ispettorie, sempre in conformità alle Costituzioni e alle norme emanate dal Rettor Maggiore. Il loro intervento nella vita dell'Istituto si limiterà in via ordinaria, salvo delega speciale del Rettor Maggiore, a consigliare, orientare, appoggiare, facilitare le prestazioni spirituali, lasciando

⁴⁶ Cfr sopra a p. 166.

⁴⁷ Cfr sopra a p. 167.

⁴⁸ Cfr *Annali*, IV, 415.

alle Dirigenti con i loro Consigli la direzione dell'Istituto... » (art. 52). Le ultime Costituzioni, approvate dalla Santa Sede, hanno ristretto la suddetta competenza. Dopo aver affermato la facoltà per il Rettor Maggiore di scegliersi un Delegato, l'art. 62 aggiunge: « (Il Rettor Maggiore) inoltre affida il compito agli Ispettori della Congregazione salesiana di assicurare l'assistenza spirituale dei Gruppi operanti nell'ambito della propria Ispettorìa » (art. 63). « Da parte sua, l'Istituto chiede di preferenza agli Ispettori, tutte le volte che sia possibile, l'assistenza spirituale salesiana » (art. 64).

La nostra conclusione sarà breve e viene a confermare le osservazioni già proposte circa la centralità della funzione del Rettor Maggiore nella Famiglia salesiana. Dal punto di vista giuridico, nella Società salesiana, l'Ispettore agisce, subordinatamente al Rettor Maggiore, a norma delle Costituzioni; negli altri rami della Famiglia salesiana, ne diventa essenzialmente il Delegato. Ciò non toglie il valore della sua azione concreta, animatrice e promotrice di collaborazione proficua, nell'ambito della circoscrizione che gli è stata affidata. Si tratta solo, in tutta questa attività, mediante una stretta unione con il Rettor Maggiore, di mantenere la fedeltà a Don Bosco, nell'unità di spirito e di azione a servizio della missione salesiana.